



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 11/03/2016

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 6

Oggetto: **NUOVE MODALITÀ DI DIMISSIONI O DI REVOCA DELLE STESSE**

Come già vi avevamo informato con la nostra circolare Flash 1/2016, Vi rammentiamo che **a partire dal 12 gennaio 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro**, nonché l'eventuale revoca delle stesse, **dovranno essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro esclusivamente tramite specifica procedura telematica** dettata dal Decreto ministeriale 15 dicembre 2015 entrato in vigore il 12 gennaio scorso.

➤ Si precisa quindi che non si tratterà di compilare un semplice modulo cartaceo ma di compilarlo on line e di trasmetterlo in modalità telematica dal portale del Ministero del lavoro.

Le dimissioni comunicate con procedura diversa da quella di seguito descritta saranno prive di efficacia e, quindi, non saranno idonee a risolvere il rapporto di lavoro.

Pertanto, a partire dal 12 marzo, i lavoratori per rassegnare le dimissioni ma anche per risolvere il rapporto del lavoro consensualmente dovranno seguire la procedura telematica:

- a) autonomamente seguendo le istruzioni di seguito indicate;
- b) oppure facendosi assistere da uno dei soggetti abilitati: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Tutta la procedura è finalizzata a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco attraverso:

- il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identità);
- l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
- la possibilità di revoca della comunicazione, qualora richiesta dal lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione;
- l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

Le dimissioni potranno quindi essere comunicate solo compilando on line il modulo specifico che si può scaricare dal sito nel Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it.

Il modello potrà essere scaricato autonomamente dal lavoratore:

CONSULENZA
DEL LAVORO

CONSULENZA
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE

- solo se in possesso del PIN INPS dispositivo;
- e previa registrazione sul portale Cliclavoro.

Va sottolineato che la registrazione e l'ottenimento del PIN INPS dispositivo richiede alcuni giorni di tempo perché parte del pin Inps arriva via posta ordinaria. In tal caso il lavoratore, in possesso delle credenziali di cui sopra, dovrà accedere al sito www.lavoro.gov.it, scaricare e compilare on line il modello. Alla fine un'apposita funzione consentirà di spedire il modulo al datore di lavoro e alla DTL competente.

La circolare del Ministero del lavoro n. 12 del 4 marzo 2016 annuncia anche un video che sarà presente nel proprio sito per illustrare le modalità di compilazione e di invio del modello.

Il lavoratore potrà tuttavia, in alternativa, farsi assistere nella procedura da un soggetto abilitato: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Questi soggetti potranno curare per conto del lavoratore la compilazione e l'invio della comunicazione di recesso. In tal caso, quindi, non sarà necessario per il lavoratore ottenere preventivamente il PIN INPS dispositivo e registrarsi sul portale Cliclavoro.

La procedura consiste:

- nella compilazione di un form on line che verrà datato e firmato digitalmente al fine di attribuire la certezza dell'identità del lavoratore dimissionario e della data;
- nell'invio contestuale del form alla casella pec del datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Particolarmente critica la compilazione del campo denominato "data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale". La circolare ministeriale richiama l'attenzione raccomandando di tenere in debita considerazione i termini di preavviso previsti dalla contrattazione collettiva. Sembra si debba indicare la data da cui decorre il preavviso.

La procedura si applica a tutte le dimissioni o risoluzioni consensuali **con le seguenti esclusioni:**

- dimissioni rassegnate durante il periodo di prova;
- dimissioni rassegnate dalla madre lavoratrice o dal padre lavoratore nei primi tre anni di vita del figlio o entro tre anni dalla data di adozione o affidamento; in tal caso infatti le dimissioni devono essere convalidate presso la DTL;
- dimissioni o risoluzioni consensuali rassegnate nelle sedi protette (D.T.L. o in sede sindacale) o davanti alle commissioni di certificazione;
- rapporto di lavoro domestico;
- ai rapporti di lavoro marittimo;
- nella pubblica amministrazione.

Si ricorda che le dimissioni rassegnate con qualsiasi modalità diversa da quella sopra descritta sono inefficaci e quindi non risolvono il rapporto di lavoro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani